



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 17 del 28-10-2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

In data 28-10-2013 alle ore 19:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FRATIANNI VINCENZO	SINDACO	Assente	10	VERDONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
2	MARCHEGGIANI ANGELO	VICESINDACO	Presente	11	CASTELLITTO ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
3	CERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente	12	D'IMPERIO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
4	PILLA GIACOMO	ASSESSORE	Presente	13	COLANTUONO ELISEO	CONSIGLIERE	Presente
5	MASTROGIUSEPPE GIOVANNI	ASSESSORE	Presente	14	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
6	MONTANARO PASQUALE	PRESIDENTE	Presente	15	FAZIOLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
7	TORTORELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente	16	FELICITA ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Presente
8	MASELLI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente	17	FAZIO SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	SFORZA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

premesse :

che con delibera del Commissario ad acta n. 16 del 05/06/2002 si approvava il regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali ed individuazione delle aree mercatali e dei posteggi;

che con deliberazione consiliare n. 6 del 14/03/2008 si istituiva, a seguito delle richieste da parte dei cittadini residenti in C.da Piane, un mercato quindicinale nei pressi della Chiesa intitolata "Madonna di Loreto";

che con la predetta deliberazione si approvava la planimetria con la quale venivano individuati n. 8 posteggi;

visto che il Comune di Ferrazzano, nell'osservanza dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 22 della Legge Regionale 27 settembre 1999, n° 33, intende perseguire le seguenti finalità :

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori, anche nell'intento di favorire un incremento dei livelli occupazionali in essere;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela della libertà di scelta del cittadino consumatore, con particolare riguardo al miglioramento delle modalità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla qualità dei prodotti posti in vendita, all'informazione e alla sicurezza di quest'ultimi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) l'efficienza, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali anche al fine del contenimento dei prezzi;

considerato che per tali finalità si rende necessario, in aggiunta ai provvedimenti in precedenza adottati, individuare alcuni posteggi non ricompresi nelle aree mercatali di cui alle precedenti deliberazioni, da assegnare ai soggetti interessati mediante procedura ad evidenza pubblica;

visti i posteggi individuati nella rappresentazione cartografica redatta a cura dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia municipale, allegata al presente atto;

ritenuto dover integrare il regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali approvato con delibera consiliare n. 16 del 05/06/2002 introducendo il titolo V/bis avente ad oggetto "posteggi non compresi in aree mercatali" e l'art. 31/bis (posteggio non compresi in aree mercatali) allegato al presente atto;

DELIBERA

Integrare il regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali approvato con delibera consiliare n. 16 del 05/06/2002 introducendo il titolo V/bis avente ad oggetto "posteggi non compresi in aree mercatali" e l'art. 31/bis (posteggio non compresi in aree mercatali) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

demandare al Responsabile del servizio le comunicazioni annuali, previste dall'art. 21, della

L.R. n. 33/1999, necessarie alla costituzione del calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del consigliere Eliseo Colantuono il quale afferma che sarebbe piacevole, per l'aspetto estetico fare in modo che tutti i manufatti che si realizzeranno nei vari posteggi messi a disposizione dal Comune, avessero tutte le medesime caratteristiche sia di materiale che di tipologia, propone inoltre di indire un concorso di idee per consentire agli stessi interessati di proporre la tipologia di gazebo da realizzare sui lotti;
sentito il consigliere Pilla Giacomo il quale dichiara di condividere la proposta del consigliere Colantuono e propone che vengano esaminate in sede di seduta consiliare le proposte che saranno formulate dai cittadini a seguito del concorso di idee;

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

vista la legge regionale n. 33/1999;

visto il decreto legislativo n. 114/ del 31/03/1998;

visto il decreto legislativo n. 228 del 18/05/2001;

visto il decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010;

si pone ai voti al proposta con l'introduzione della clausola che sarà indetto un concorso di idee e che le relative proposte saranno valutate in sede di seduta consiliare;

con voti favorevoli:14 votanti 14

D E L I B E R A

Approvare la suesposta proposta di deliberazione con la precisazione che sarà indetto un concorso di idee a titolo completamente gratuito, per individuare la tipologia di gazebo che dovrà essere realizzata su ciascuna delle aree individuate dal Comune e che le proposte che verranno dal concorso di idee saranno valutate in sede di seduta consiliare.

successivamente, il Consiglio comunale con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

TITOLO VI/bis POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI
--

Art. 31/BIS

(Posteggi non ricompresi in aree mercatali)

1. Nel territorio del comune di Ferrazzano sono individuati i seguenti posteggi non ricompresi in

aree mercatali, secondo la dislocazione di cui alle allegate tavole cartografiche:

- 1- S.P. per Mirabello Sannitico (d Centro Commerciale)
- 2 - C.da San Giacomo nei pressi della rotatoria
- 3 - davanti alla Palestra Ferentinum
- 4 - Chiesa Sant'Onofrio
- 5 - Viale Mimosa
- 6 - C.da La Fonte

precisare che ciascun posteggio che potrà essere realizzato nelle aree sopra individuate non potrà superare le dimensioni di mt. 5X5.

2. i posteggi di cui al comma precedente sono stati individuati nella rappresentazione cartografica allegata al presente provvedimento contenente l'indicazione della localizzazione. All'interno di ciascuna aree individuata nelle planimetrie allegate potranno essere realizzati gazebo di dimensioni non superiori a mt. 5x5 e non potranno essere realizzate due strutture destinate alla vendita della stessa tipologia di prodotto; **la tipologia della struttura su tutte le aree individuate, dovranno uniformarsi ad una tipologia standard che sarà acquisita attraverso un concorso di idee (introdotto dal Consiglio comunale in sede di approvazione della proposta di deliberazione);**

3. In relazione ai posteggi suindicati le concessioni stabiliscono le modalità e le specificità merceologiche ammesse alla vendita.

4. È facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi, per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio, all'interno di strutture turistiche, sportive, socio-ricreative, d'intrattenimento e svago, ovvero in aree in cui sono attuati o approvati interventi di edilizia residenziale economico-popolare. I suddetti posteggi sono autorizzabili commercialmente alla vendita di prodotti del settore alimentare, non alimentare o misto per una superficie coperta massima di mq. 20 comprensiva delle aree destinate alla vendita ed ai servizi.

5. I requisiti minimi di decoro ed arredo urbano, nonché d'igiene e sanità, che le strutture o le attrezzature fissate al suolo debbono possedere sono le seguenti: a) in centro storico: chioschi realizzati in legno o in metallo, con forma di poligono regolare (rotonda, quadrata, etc.) con o senza lucernaio; b) per tutti gli altri siti: chioschi realizzati in legno o in metallo, anch'essi di forma di poligono regolare, dotati di una o più finestre basculanti, con pavimentazione in legno o altro materiale idoneo a scelta del concessionario. La copertura, per entrambi le tipologie di chioschi, deve essere realizzata con tegole canadesi e corredata di grondine in lamiera zincata preverniciata; c) servizio igienico proprio, allacciato alla rete idrica ed allo scarico fognario, dotato di antibagno, provvisto di lavandino, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere, qualora vi sia manipolazione di prodotti alimentari. Ai lotti per i quali si procederà all'assegnazione sarà garantito l'allaccio alle reti;

6. Nel caso in cui nelle strutture od altre attrezzature fissate stabilmente al suolo venga esercitata la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare, tali manufatti devono soddisfare comunque i requisiti minimi d'igiene e sanità di cui agli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità 3 aprile 2002 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 28 novembre 2007, n. 1394 recante le " Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n.853/2004, come modificata ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 159 recante "Aggiornamento delle Linee guida applicative e delle disposizioni regionali".

7. L'ubicazione dei nuovi posteggi, sempre che i medesimi osservino i requisiti di arredo, decoro urbano e igiene di cui al comma cinque, dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia per il rilascio del relativo titolo, nonché quelle in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale e di tutela dei beni storici ed artistici. In particolare sotto il profilo della sicurezza stradale ogni installazione dovrà sempre risultare conforme alle prescrizioni degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. ed ii. (Codice della Strada).

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite bando comunale nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche.

9. Per tutti i posteggi possono essere introdotte, con atto deliberativo del Consiglio comunale, specializzazioni merceologiche, o modifiche delle merceologie originariamente autorizzate finalizzate alla valorizzazione e qualificazione commerciale, anche urbanistica, delle aree di insediamento; in tal

caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione.

10. Il titolare del posteggio ha facoltà di richiedere la variazione delle specializzazioni merceologiche operanti nell'ambito del settore originariamente autorizzato, nonché la variazione del settore (alimentare, non alimentare) o del tipo di attività (somministrazione di alimenti e bevande, agenzia d'affari, etc.) che intende svolgere. La variazione è autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio commercio, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ha istituito il posteggio.

11. I titolari di posteggio che intendono ristrutturare il manufatto sede dell'attività possono essere autorizzati a derogare alle superfici assentite, con tolleranza per eccesso del 20%, sempreché la medesima sia conforme ai requisiti minimi di decoro ed arredo urbano, nonché di igiene e sanità, di cui al precedente comma cinque, e sia migliorata la fruibilità degli spazi per gli avventori. A salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale l'intervento di ristrutturazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle prescrizioni degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. ed ii. (Codice della Strada).

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO PASQUALE MONTANARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ferrazzano,21-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Ferrazzano, 21-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-10-2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 21-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-10-2013 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 28-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA